

N. 3131/16 R.G.N.R.

Ricevuti ditti di questo n. p.p. 11.53
Per n. 39 ~~verso~~ urgenza
mediante applicazione di marche sull'originale

20/03/2017 Ravar



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di RAVENNA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- art. 408 c.p.p. -

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari
- sede -

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di:

VERLICCHI Veronica nata a Ravenna il 25.04.1976 ivi residente in via Fiorita n. 5

BENINI Vincenzo nato a Ravenna il 21.01.1971 ivi residente in via Baccarini n. 38

persone sottoposte ad indagini in ordine alle seguenti imputazioni:

reato di cui agli artt. 110 c.p. e 595 c.p. perché, essendo Verlicchi Veronica un'esponente della Lista Civica "La Pigna" alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco di Ravenna e Benini Vincenzo il suo addetto stampa, diffondevano una nota, che veniva diffusa da diverse testate online ("Più Notizie", "Ravennanotizie.it" e "Ravennawebtv") e, quindi, comunicando con più persone, contenente offese alla reputazione del concorrente candidato Sindaco della "Lista per Ravenna", Alberghini Massimiliano, nonché di Pini Gianluca, deputato della Lega Nord e sostenitore del primo, e di Ancisi Alvaro, fondatore e rappresentante legale della lista, con le affermazioni "Alberghini è l'altra faccia della medaglia del PD e della cupola ravennate" e "l'alleanza Ancisi-Udc e Lega di Pini ... non è espressione della società ravennate, e quindi civico come hanno tentato di far credere, ma è espressione dei partiti che lo sostengono e della cupola ravennate";
con l'aggravante di cui al terzo comma, dovendosi considerare la rete internet come "altro mezzo di pubblicità", ai sensi della disposizione citata;
in Ravenna, in data 12.3.2016 - competenza territoriale ex art. 9 co. 2 c.p.p.

evidenziato come, in fatto, gli attuali indagati sono gli autori della condotta; ritenuto che sussista il requisito oggettivo dell'elemento diffamatorio, che vede come persone offese tutte le persone indicate nell'imputazione, e che si sostanzia nell'accostamento dell'Alberghini, sostenuto dagli altri gruppi politici, con i rispettivi rappresentanti, con la "cupola ravennate".

evidenziato, infatti, che il termine "cupola" costituisce notoriamente l'organismo sovraordinato di una tra le più importanti ed efferate organizzazioni criminali italiane, quella denominata "cosa nostra", onde del tutto gratuito è l'accostamento proposto e sicuramente ingiustificatamente diffamatorio per chi ne è accusato di essere "l'altra faccia della medaglia", come pure per chi si allea con lui, ben potendo ingenerare nell'opinione pubblica accostamenti fuorvianti ed altamente lesivi per i destinatari;
che, tuttavia, come deducibile dalla memoria difensiva in atti, a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p., non può escludersi che il termine impiegato sia stato colposamente utilizzato

con un significato allegorico, per indicare la "co-interessenza economica con il potentato politico e affaristico locale";

che, se così fosse, l'affermazione sarebbe espressione di una posizione molto aspra e radicale, ma sicuramente rientrante di quel diritto di critica, espressamente tutelato a livello costituzionale negli artt. 21 e 33 Cost., che indubbiamente consiste nella libertà di esprimere giudizi o anche solo opinioni su fatti, situazioni e comportamenti, secondo parametri necessariamente di carattere soggettivo, il cui limite, al pari del diritto di cronaca, deve ravvisarsi nell'interesse pubblico della vicenda e nel rispetto del principio di continenza formale;

che, peraltro, quando le espressioni critiche si inseriscono, come nel caso di specie, nel più ampio contesto del dibattito politico, il requisito della continenza formale deve essere valutato alla luce del carattere sempre più incisivo e polemico dei toni usualmente e pubblicamente usati, che costituisce un fenomeno sociale e di costume del quale il giudice deve necessariamente prendere atto, non tanto a suffragio di tali inurbani comportamenti, bensì per evitare di assoggettare a sanzione penale ciò che viene di fatto costantemente tollerato nelle più alte sedi istituzionali;

che, pertanto, fermo restando il carattere oggettivamente diffamatorio dell'espressione "cupola", tenuto conto degli interventi difensivi a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., appare improbabile che il quadro accusatorio possa rafforzarsi in un ottica dibattimentale sotto il profilo dell'elemento soggettivo doloso del reato;

C H I E D E

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per la notifica alle persone offese, con avviso che nel termine di 10 gg. dalla notifica, hanno facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Ravenna 23.3.2017

IL PUBBLICO MINISTERO
dott. Antonio Vincenzo Bartolozzi - sost.